

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA (A.F.M.) DI CREMA
E AVIS COMUNALE DI CREMA..... PER ATTIVITA' FINALIZZATE A SVILUPPARE
NUOVE SINERGIE TRA LE ATTIVITA' PRESENTI E OPERANTI SUL TERRITORIO**

TRA

L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) di Crema, nella persona del Direttore d'Azienda, Dott. Alessandro Pisano, domiciliato per la carica a CREMA, Piazza Duomo, 25 PI: 01141210193.

E

L' AVIS COMUNALE DI CREMA..... nella persona del Presidente REDONDI ROBERTO
domiciliato per la carica a Presidente, AVIS COMUNALE DI CREMA.....

PREMESSO

- che nel corso degli ultimi anni l'A.F.M. di Crema tra i propri servizi offerti alla popolazione ha potenziato una serie di iniziative quali: consegna farmaci a domicilio per fasce protette, interventi di fornitura di farmaci a persone in forte difficoltà economica ed interventi nell'ambito sociale di varia natura ;

DATO ATTO

che l'A.F.M. di Crema intende sviluppare ulteriori azioni, sinergie e progetti innovativi in collaborazione con associazioni ed enti presenti sul territorio;

- il Comune di Crema, ente controllante al 100% di AFM Crema, tra gli obiettivi posti all'Azienda AFM con Delibera del Consiglio comunale del febbraio 2018 che si richiama integralmente in questa sede, prevede che AFM debba perseguire il consolidamento imperativo mediante il sostegno ad interventi sul Territorio con enti e associazioni con rilevanza sociale. Ed inoltre la AFM potrà attivare nuove e possibili convenzioni: con enti, associazioni e cooperative sociali finalizzati a servizi alla persona e alla comunità.

- Considerato che la ASSOCIAZIONE VOLONTARI AVIS ITALIANI SANGUE..... può essere ricompreso nella suddetta categoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, attraverso la quale le parti condividono la volontà, in attuazione all'art. 32 della Costituzione, di promuovere la tutela della salute quale diritto fondamentale ed esigenza primaria dell'individuo mediante interventi vari di "assistenza farmaceutica".

Art. 2 – Obiettivi

L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema e convengono sulla necessità di perseguire i seguenti obiettivi comuni:

- consentire, in questo particolare momento di crisi, ai cittadini l'acquisto di prodotti farmaceutici a condizioni favorevoli;
- consolidare e valorizzare il ruolo sociale della farmacia comunale, quale presidio territoriale che offre assistenza, ascolto e consulenza al cittadino e svolge una specifica funzione di educazione alla salute;
- implementare occasioni di confronto per lo sviluppo di azioni integrate in campo socio-assistenziale.

Art. 3 – Azioni progettuali

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si definisce con AVIS COMUNALE DI CREMA..... le seguenti azioni progettuali:

Erogazione di parafarmaci agli iscritti con l'applicazione di uno sconto del 10% (con esclusione dei farmaci per i quali deve essere corrisposto il solo ticket sanitario e/o soggetti al SSN). Qualora gli iscritti supereranno un importo superiore a 50,00 euro per acquisto, verrà applicato uno sconto del 15% sul totale.

Art. 4 – Requisiti

I soggetti beneficiari dell'agevolazione del 10% sull'acquisto di parafarmaci sono i cittadini che risultano iscritti alla AVIS..... la cui iscrizione è in corso di validità.

Art. 5 – Modalità

Il personale dell'A.F.M. per poter applicare l'agevolazione dovrà richiedere l'esibizione della iscrizione alla AVIS..... che dovrà risultare in corso di validità.

L'agevolazione concordata non potrà in alcun modo essere sommata a promozioni o altre scontistiche proposte autonomamente dall'A.F.M. nei suoi punti vendita.

Art. 6 – Localizzazione

I soggetti beneficiari potranno ottenere l'applicazione dell'agevolazione in tutti i punti vendita dell'A.F.M. che oggi sono localizzati a: Crema Nuova, Ombriano, Gallignano, Pieranica, Casaleto Vaprio, Costa Sant'Abramo.

Art. 7 – Validità

La presente convenzione ha carattere sperimentale a decorrere dalla sottoscrizione e per la durata di un anno.

Art. 8 – Revoca/Recesso

La presente convenzione potrà essere disdetta da una delle due parti con comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con un mese di anticipo.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti sono tenute a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti di cui verranno a conoscenza per la realizzazione della progettualità sperimentale.

Art. 10 – Controversie

Il Foro competente è il Tribunale di Cremona.


Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.


Letto, confermato, sottoscritto.

- Il Direttore dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

Dott. Alessandro Pisano



- Il Presidente AVIS COMUNALE DI CREMA

Dott. REDONDI ROBERTO 



Crema, 25 OTTOBRE 2018